



## COMUNE DI MONFALCONE

Decorato al V. M.  
PROVINCIA DI GORIZIA

Ordinanza n. 16 dd. 07.04.2021

**Oggetto: Aree contermini e/o adiacenti alle linee ferroviarie - prevenzione incendi a tutela delle linee e della sicurezza della circolazione ferroviaria.**

### Il Sindaco

**PREMESSO** che la linea ferroviaria Venezia - Trieste e Udine – Gorizia – Trieste, destinata sia al trasporto di passeggeri che di merci, attraversante il territorio del Comune di Monfalcone, corre e si sviluppa lateralmente a numerosi terreni privati, coltivati o meno, incrociando anche porzioni sulle quali crescono, spesso spontaneamente, piante ad alto fusto, vegetazione erbacea ed arbustiva;

**VISTA** la richiesta di RFI “Rete ferroviaria Italiana” S.p.A. – Unità Territoriale del Friuli Prot. n. RFI-DTP\_TS.UTF/PEC/P/2021/0000960 del 30/03/2021 avente ad oggetto “Richiesta emissione Ordinanza Sindacale per prevenzione incendi”;

**CONSIDERATO** che nella predetta nota RFI:

- evidenzia che nel periodo estivo lo sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un grave pericolo per l’alta probabilità d’innesco e sviluppo d’incendio,
- chiede, al fine di scongiurare tali eventi l’emissione di apposita Ordinanza Sindacale che preveda l’obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie – durante tutto il periodo di “grave pericolosità” – di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- precisa che per eventuali possessori di terreni coltivati a cereali l’obbligo riguardi la circoscrizione del fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri, che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell’art. 48 del D.P.R. 753/80;

**PRESO ATTO** che i possessori a qualsiasi titolo di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie, almeno per tutto il periodo estivo (ritenuto a maggior rischio di incendi), devono tenere sgombri i terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile. Se i terreni sono coltivati a cereali, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale, ottemperando, nel contempo, al rispetto dell’art. 48 del D.P.R. 753/80;

**RICHIAMATE** le norme del vigente Regolamento di Polizia urbana del Comune di Monfalcone;

**CONSIDERATO** che la stagione estiva con il prevedibile innalzamento delle temperature, lo sviluppo della vegetazione erbacea unitamente ad altre attività, può costituire concausa di innesco e propagazione di eventuali incendi in aree e fondi contermini ed adiacenti le linee ferroviarie e quindi arrecare pericolo alla pubblica e privata incolumità;

**RITENUTE** sussistenti le motivazioni per l'adozione di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza nonché per prevenire situazioni di incuria e mancata manutenzione del territorio in aree contermini alle linee ferroviarie;

**RICHIAMATI** i poteri conferiti al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

**RITENUTO** di provvedere in tal senso nel periodo di "*grave pericolosità*" e maggior rischio incendi corrispondente all'innalzamento delle temperature ovvero dal 15 aprile al 30 settembre 2021;

**ACCERTATA** l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il rilevante numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli correttamente, si procede ai sensi ed in conformità dell'art. 150 del Codice di Procedura Civile;

### **o r d i n a**

- ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o incolti adiacenti o contermini a linee ferroviarie, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Monfalcone, per il periodo dal **15 aprile al 30 settembre 2020**, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento, **di tenere sgombri i propri terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche ed ogni altra materia combustibile;**
- ai possessori di **terreni coltivati a cereali**, per il medesimo periodo dell'anno sopra richiamato, di **circoscrivere il fondo** coltivato, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga **non meno di 5 metri** che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;
- ai soggetti sopra citati di effettuare la dovuta vigilanza su tali terreni e fondi limitrofi alla linea ferroviaria allo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo e di intralcio per il servizio pubblico di trasporto ottemperando, nel contempo, al rispetto dell'art. 48 del D.P.R. 753/80.

Il presente provvedimento viene:

- depositato in originale presso la Segreteria Ufficio copie

- affisso all'Albo Pretorio del Comune

- inviato in copia a:

- Ufficio Ambiente,
- Prefettura/ U.T.G. di Gorizia,
- RFI "Rete Ferroviaria Italiana" S.p.A: - sede di Trieste,
- Comando Carabinieri Staz. di Monfalcone,
- Commissariato P.S. di Monfalcone,
- Corpo Forestale Regionale Friuli Venezia Giulia,
- Polizia Municipale.

Dello stesso viene data la massima diffusione ed informazione ai cittadini tramite:

- pubblicazione sul portale del Comune di Monfalcone alla sezione "Amministrazione Trasparente"

- pubblicazione sui social media alla pagina “Comune di Monfalcone”
- invio informativo al comitato di quartiere per la conseguente affissione all’albo del rione.

La Polizia Municipale e tutte le altre forze di Polizia del territorio sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs 267/2000, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/81 fatta salva l’applicazione della sanzioni previste da specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza e quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di gg. 60 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Friuli Venezia Giulia oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

**- IL SINDACO -**  
*- Anna Maria Cisint -*



